

AVV. VITALIANO MASTROROSA

Studio Malena & Associati

Via Amendola, 170/5 - BARI - 080.864.10.50 – FAX 864.10.53

Vitaliano.mastrososa@pec.it

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Puglia – Bari

Sezione I - R.G. n. 1444/2022

Motivi aggiunti

In favore del sig. **Francesco Capozzi** (CPZFN77S21A662E) nato a Bari il 21.11.1977 rappresentato e difeso dall'avv. Vitaliano Mastrososa (MSTVLN80P05A662T) dello Studio Massimo Malena & Associati (Bari alla Via Amendola 170/5) e domiciliato presso il domicilio elettronico del predetto difensore giusta mandato in atti (vitaliano.mastrososa@pec.it),

- ricorrente

contro

Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore;

Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A. in persona del legale rappresentante pro rappresentata *ope legis* dall'Avvocatura della Stato distrettuale di Bari

- resistenti

nonché nei confronti di

Sig. Pasquale Giura

E di Sig.ra **Alessia Lovergine**;

- controinteressati

per l'annullamento

Della determinazione dirigenziale Regione Puglia n. 142 del 14.2.2023 “*Concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D Area “Competitività e Sviluppo del Sistema (Policy Regionali)” – profilo professionale “Specialista Tecnico di Policy” ambito di ruolo “Salute” - Scorrimento graduatoria*” nella parte in cui non è inserito il ricorrente;

Si premette

- Che Regione Puglia ha indetto n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, per vari profili professionali, e fra questi, in particolare, è stato indetto il bando n. 16 “Specialista tecnico di policy” ambito “Salute” che prevede l'assunzione di n. 12 unità di personale;
- Che il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva precedentemente indicata, in esito alla quale veniva a collocarsi in posizione n. 62 con un punteggio complessivo pari a 22,5;
- Che con ricorso introduttivo affidato a plurimi motivi, per mezzo del quale sono stati impugnati la determina regionale di approvazione della graduatoria definitiva del concorso, il bando e tutti i verbali della commissione concorsuale, il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento, a fronte del dichiarato possesso della laurea in Economia e Commercio “vecchio ordinamento”, del maggior punteggio di 1,5 previsto dall'art. 7 comma 4 lett. a) del bando per i soggetti in possesso di *“laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso”*;
- Che, in particolare, il ricorrente ha dichiarato il possesso di tale laurea quale titolo di accesso al concorso, tuttavia, la stessa non è stata valutata dalla commissione ai fini del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto dal bando;
- Che, tale laurea è conseguita a seguito di percorso di studi a ciclo unico e per questo motivo, una volta che il ricorrente l'ha dichiarata come titolo di accesso al concorso, non poteva essere anche indicata quale titolo

“ulteriore, rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso” come richiesto in modo equivoco dal bando al cit. art. 7;

- Che, tuttavia il titolo di studio del ricorrente normativamente è equiparata alle lauree specialistiche, per le quali è riconosciuto il predetto punteggio aggiuntivo, e poiché il possesso della laurea “vecchio ordinamento” è stato comunque dichiarato nella domanda di partecipazione dal ricorrente, lo stesso doveva essere legittimamente valutato dalla commissione anche ai fini del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto dal bando;
- Che a seguito del ricorso e della rinuncia all’istanza cautelare originariamente con esso formulata, è stata fissata l’udienza di discussione del merito per il 27 settembre 2023;
- Che, nelle more, la P.A. procedente, con la determina n. 142/2023 ha disposto lo scorrimento della graduatoria concorsuale in questione di n. 34 unità sino alla candidata posizionata alla n. 49;
- Che ove gli fosse stato riconosciuto il reclamato punteggio aggiuntivo, il ricorrente sarebbe stato inserito nella posizione n. 30 in graduatoria (o n. 31-32 a seconda dei criteri di preferenza con gli ex aequo), con conseguente diritto all’assunzione per effetto dell’anzidetto scorrimento; tutto quanto innanzi premesso si espone in

Diritto

Si formula impugnativa della cit. determina n. 142/2023 con cui Regione ha disposto lo scorrimento della graduatoria concorsuale sino al candidato posizionato al n. 49, nella parte in cui non è inserito il ricorrente che, in caso di accoglimento del ricorso, avrebbe infatti diritto a conseguire la posizione n. 30 (*o 31-32 a seconda dei criteri di preferenza con gli ex aequo*) della graduatoria medesima e quindi ad essere assunto presso la

AVV. VITALIANO MASTROROSA

Studio Malena & Associati

Via Amendola, 170/5 - BARI - 080.864.10.50 – FAX 864.10.53

Vitaliano.mastrosora@pec.it

P.A. precedente in ragione dello scorrimento effettuato con la citata determina.

A supporto dell'odierna impugnativa formulata, si richiamano tutti i motivi di censura già articolati in ricorso ai quali integralmente ci si riporta.

Si notifica il presente atto anche all'ulteriore controinteressato indicato, a seguito dello scorrimento effettuato.

PQM

Voglia l'Ecc. mo Tar adito, fermo restando i motivi di censura del ricorso e le conclusioni in esso emarginate, altresì

- Annullare il provvedimento impugnato nella parte in cui non è inserito il ricorrente, dovendo invece riconoscersi in suo favore l'ulteriore punteggio di 1,5 ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. a del bando e quindi il punteggio totale di pt. 24 (in luogo di 22,5) con conseguenziale posizionamento superiore in graduatoria;
- Altresì e conseguenzialmente, stante lo scorrimento effettuato in ragione dell'impugnata determina, accertare e dichiarare l'ulteriore diritto dello stesso all'assunzione presso la P.A. precedente.

Vinte in ogni caso le spese di lite.

Il valore della controversia in relazione al presente atto è indeterminato e considerata la materia, l'importo del contributo unificato dovuto è di € 325,00

Roma, 12 aprile 2023

Avv. Vitaliano Mastrosora